

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 647}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, COMIS, DAL MASO, MALVESTIO, MENE-
GHETTI, ORSINI BRUNO, PELLIZZARI, ROSSI, ZAMBON,
ZAMPIERI, ZUECH**

Presentata il 13 ottobre 1983

Estensione della legge 22 luglio 1971, n. 536, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in particolare stato di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella precedente legislatura fu richiamata l'attenzione sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate raggiunti dai limiti di età dopo la data fissata nel contingente relativo all'esodo dei combattenti e delle categorie assimilate.

Si ripropone ora la necessità di ovviare ad una involontaria discriminazione dagli stessi subita.

Nel 1970 venne approvata la legge numero 336, meglio nota come legge dei combattenti, che prevedeva l'esodo volontario a domanda entro il mese di giugno 1975. Tale scadenza fu successivamente spostata al 1980.

In applicazione di queste norme, taluni dipendenti statali, già collocati in

quiescenza, vennero richiamati in servizio; tutti gli interessati, poi, furono invitati nel 1974 a presentare o ripresentare domanda di esodo e vennero ripartiti, esclusivamente in base a criteri fissati dalle autorità centrali, in aliquote semestrali. Le domande di esodo — venne precisato in quella occasione — erano irrevocabili.

Circa un anno più tardi, il 22 luglio 1971, fu promulgata la legge n. 536, che stabiliva il principio della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età. Due anni e mezzo dopo, con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, questo principio venne abolito.

La conseguenza di questo susseguirsi di norme legislative fu che parecchi ufficiali e sottufficiali poterono avvalersi del-

le disposizioni sull'esodo, di cui alla citata legge n. 336, senza poter usufruire del principio della « promozione alla vigilia » previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Da ciò, essenzialmente, derivò la successiva legge 5 maggio 1976, n. 187, con la quale venne ripristinato il citato diritto della promozione dal giorno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, già stabilito dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

La legge n. 187, ha, quindi, sanato la situazione degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente i quali, avendo presentato domanda di esodo in qualità di ex combattenti ed assimilati, hanno subito il blocco previsto dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, e sono stati suddivisi in contingenti di esodo con date successive a quella del limite di età.

La stessa legge n. 187 non viene, per altro, applicata ad una minoranza di ufficiali e sottufficiali che, trovandosi nelle stesse condizioni di quelli di cui sopra, sono stati inclusi in contingenti con scadenza anteriore al limite di età; scadenza che nella quasi totalità dei casi si manifesta con differenza di qualche mese, se non addirittura di pochi giorni rispetto quest'ultima.

E a questa evidente ingiustizia che la presente proposta di legge intende porre

rimedio, senza rimettere in discussione la intera legge degli ex combattenti e assimilati, riguardando essa la peculiarità della situazione sopra descritta, nella quale sono venuti a trovarsi solo i militari.

In proposito va ricordato che la suddivisione in contingenti, fondata su ragioni puramente casuali, era stata disposta dal Ministero della difesa nel febbraio 1975, quando cioè la citata legge n. 536 del 1971 non era operante e l'appartenenza a un contingente con data anteriore o posteriore al limite di età non comportava alcuna conseguenza pratica per gli interessati.

La conseguenza negativa insorse inopinatamente con il ripristino successivo della più volte richiamata legge n. 536, che ha involontariamente causato due trattamenti diversi a persone con diritto uguale.

Per porre rimedio a questa situazione, la presente proposta di legge prevede una efficacia retroattiva corrispondente alla fissazione del primo contingente, di cui alla legge 14 agosto 1974, n. 355. Essa comporta per gli interessati il conferimento del grado superiore ed un limitato vantaggio nel trattamento pensionistico.

La relativa rilevanza dell'onere finanziario — ravvisato in lire 90 milioni — può essere riferito ai normali stanziamenti di bilancio e testimonia, nella sua modesta entità, della minoranza di ufficiali e sottufficiali che, come gli altri, essendo ex combattenti, hanno diritto al grado superiore ed alla relativa pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente che, avendo presentato domanda di esodo in qualità di ex combattenti ed assimilati ed essendo stati inclusi nei relativi contingenti, cessino o siano cessati dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1975, anteriormente al raggiungimento dei limiti di età per effetto della data stabilita nel contingente, beneficiano degli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536.